

DDG n.
Serv. 7°

4 4 4



REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTA la Legge Regionale 15.05.2000 n.10.

VISTA la Legge Regionale n. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 2022 n. 1, "autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022 – disposizioni finanziarie varie".

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione del d.lgs. 118/2011 sopra richiamato.

VISTO il D.R.A. n. 1758/2021 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Area 3 - con il quale è stata impegnata e liquidata, per l'esercizio finanziario 2021, la somma di euro 38.000.000,00 a valere sul capitolo 543910 (U.2.04.21.01.999) del bilancio della Regione Siciliana, in favore di AGEA, per la quota regionale di cofinanziamento del PSR 2014-2020.

VISTO il D.P.R. 17 giugno 2019, n. 12 concernente: Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i., pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019.

VISTO il D.P.R. n. 2802 del 19/06/2020 con il quale il Presidente della Regione, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 259 del 14/06/2020, conferisce al dott. Mario Candore, dirigente regionale di terza fascia, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

VISTO l'art. 1, comma 16, lett. c) della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt. 26 e 27 - Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii..

VISTO l'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n 21 così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n 9.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

VISTO Regolamento di esecuzione (UE) 669 /2016 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto.

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- VISTO il Regolamento di Esecuzione 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
- VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
- VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali.
- VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
- VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, prorogato al 31/12/2022 dal Regolamento (UE) 2020/2008, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
- CONSIDERATO che si è proceduto alla comunicazione in esenzione da notifica - ai sensi del predetto Regolamento (UE) n. 702/2014 così come prorogato dal Reg. (UE) 2020/2008 - del regime di aiuto previsto dalla sottomisura 8.3 Aiuto SA. 46624.
- VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR.
- TENUTO CONTO che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR.
- VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020".
- CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo.
- VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo

agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20.01.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03.12.2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/19 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2020) 8655 final del 01/12/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014/2020 e C(2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014/2022.

VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l'art. 11 della medesima relativo al "Codice unico di progetto".

VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

Visto l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale.

VISTO l'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato".

VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

VISTE le "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020" di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTE le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014/2022" di cui al D.D.G. n. 4239 del 12/11/21.

VISTE le Disposizioni Attuative Parte Specifica della sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", approvate con il D.D.G. n. 1594 del 05.12.2016

VISTO il bando pubblico sulla sottomisura 8.3 del PSR 2014-2020 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" approvato con D.D.G. 1327 del 26/09/2018 pubblicato sulla GURS n. 44 del 12.10.18.

VISTO il D.D.G. n. 401 del 02/04/19 pubblicato sulla GURS n. 16 del 12.04.19 con il quale viene approvata l'integrazione al bando sopra citato.

- VISTO l'avviso prot. 16451/19 pubblicato sulla GURS n. 26 del 07.06.19 con il quale viene prorogata la scadenza del bando al 30/10/19.
- VISTO l'avviso prot. 56820/19 pubblicato sulla GURS n. 49 del 31/10/19.
- VISTO l'avviso prot. 58921/19 pubblicato sulla GURS n. 49 del 31/10/19 con il quale viene ulteriormente prorogata la scadenza del bando al 08/01/2020.
- VISTO il D.D.G. n. 190 del 26/02/21, pubblicato nella GURS n. 11 del 19.03.21, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti, a valere sulla sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020, presentati al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.
- VISTO il D.D.G. n. 3079 del 15.11.19 con il quale sono state approvate le nuove griglie di riduzione ed esclusione per la sottomisura 8.3 del PSR 2014-2020.
- VISTA la nota n. 46142 del 14/07/21, a firma congiunta del Dirigente Generale Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale e dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, con la quale si invita l'IPA di Messina a fornire supporto al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, al fine di svolgere le istruttorie preventive e gli adempimenti successivi all'emissione dei provvedimenti di concessione a valere sulla sottomisura 8.3.
- VISTA la domanda di sostegno n. **04250002625**, rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data **08/01/2020** e acquisita al **protocollo dell'UST di Messina in data 24/01/2020 n. 5992**, con la quale il **Sig. Pietro Paterniti nato a Catania il 06/10/1948, nella qualità di rappresentante legale dell'Azienda Agricola Zotto di Pietro e Francesco Paterniti, CUAA 02298380870 partita IVA 02298380870**, chiede la concessione di un contributo nella misura del **100%** della spesa ammissibile, ai sensi della misura 8.3, per la realizzazione di interventi a **"sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici nelle C.de Zotto – Valle Maira – Poligamiti nel comune di Tortorici (ME)"**.
- VISTO il progetto allegato alla suddetta domanda di sostegno, a firma del tecnico **dott. agr. Basilio Galati Sardo** dell'importo complessivo di euro **250.000,00 IVA esclusa**.
- VISTA la nota n. **4878** del **10/03/22** con la quale l'**IPA di Messina** trasmette l'istruttoria della domanda di sostegno.
- VISTO il verbale istruttorio tecnico-amministrativo preventivo del **31/01/22** a firma dei **Funzionari Istruttori dott. Calogero Campisi e Geom. Gaetano Gugliotta** dell'IPA di Messina con cui si ritiene l'iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo richiesto e si propone l'approvazione del progetto allegato alla domanda di sostegno per l'importo di euro **249.780,24**, ivi comprese **le spese generali ed escluso IVA**.
- CONSIDERATO che l'anzidetto progetto, corredato di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione necessarie a consentire l'immediato avvio dei lavori a seguito delle risultanze istruttorie, compreso il completamento delle procedure informatiche sul sistema informativo SIAN, è meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico per un importo di spesa di euro **249.780,24**, ivi comprese le spese generali ed escluso I.V.A. Tale importo di spesa è pari al contributo del 100% della spesa ammissibile.
- RITENUTO che per le sopraesposte considerazioni l'iniziativa predetta è meritevole di essere sostenuta ai sensi della misura 8 sottomisura 3 del PSR Sicilia 2014/2020 con un contributo di **euro 249.780,24, pari al 100 %** della spesa ritenuta ammissibile, comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 %, nonché della quota statale nella misura del 27,65 % e della quota regionale nella misura del 11,85 %.
- VISTA la nota n. **1740 del 02/02/22** dell'IPA di Messina con la quale si comunica, alla Ditta beneficiaria, l'esito dell'istruttoria tecnica amministrativa.
- VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i..

VISTE le istruzioni operative AGEA n 3/2018 relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia in applicazione della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni".

VISTO il D.P.C.M. n. 193/2014 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della L. n. 121/1981, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

VISTA l'istanza prot. **0018632** del **15.02.22**, con la quale è stata chiesta, tramite la BDNA, la documentazione antimafia relativa alla **Azienda Agricola Zotto di Pietro e Francesco Paterniti** e agli altri soggetti, di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011.

VISTA la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà assunta al protocollo **dell'IPA di Messina al n.2383 del 09/02/2022** con la quale il **Sig. Pietro Paterniti**, nella qualità di **rappresentante legale**, chiede l'emissione del provvedimento di concessione sotto condizione risolutiva.

RITENUTO che, in attesa di acquisire da parte della BDNA la documentazione antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 e s.m.i., si possa procedere all'emissione del provvedimento di concessione del contributo sotto condizione risolutiva.

VISTA l'iscrizione della Ditta alla C.C.I.A.A. attraverso la visura camerale del **08/02/2022**.

CONSIDERATO che ciascun regime di aiuti è identificato nel Catalogo Aiuti di Stato SIAN da uno specifico codice univoco interno dell'aiuto SIAN-CAR e che al regime di aiuto previsto dalla sottomisura è stato attribuito il codice SIAN-CAR I-13829.

CONSIDERATO che si è provveduto ad effettuare nel Registro Nazionale Aiuti le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale e cioè la Visura aiuti e la Visura Deggendorf.

CONSIDERATO che ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro Aiuti di Stato SIAN attraverso l'attribuzione di uno specifico codice univoco interno della concessione SIAN-COR.

CONSIDERATO che ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nei pertinenti registri e l'avvenuta interrogazione degli stessi, riportando l'esplicita indicazione dei codici rilasciati.

VISTO il Patto d'integrità sottoscritto in data **17/03/2022** tra Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale nella persona del Dirigente del Servizio 7 **dott. Mario Ferraino e l'Azienda Agricola Zotto di Pietro e Francesco Paterniti** nella figura del **rappresentante legale Avv. Pietro Paterniti in data 29/11/2021**.

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

A termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art.1

(Approvazione progetto)

E' approvato, ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla sottomisura 8.3 del PSR Sicilia 2014/2022, il progetto esecutivo di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. **04250002625** concernente le opere e gli

acquisti ritenuti ammissibili conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa complessiva di **euro 249.780,24**, ivi comprese le spese generali ed escluso IVA, così suddivise:

Tipologia di spesa	Spesa ammessa
Lavori/acquisti	231.064,05
Spese generali	18.716,19
Totale	249.780,24

Al progetto approvato è stato attribuito il seguente **CUP G18I22000260006**.

All'aiuto individuale è stato attribuito, dal Registro Aiuti di Stato SIAN, il codice univoco interno della concessione **SIAN-COR 1309143**, (sul sistema la dimensione d'impresa è stata inserita come non classificabile).

Il **codice VERCOR** della **visura aiuti** rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti **17837759**

Il **codice VERCOR** della visura **Deggendorf** rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti è **17837761**.

Art.2 (Concessione sostegno)

La Ditta richiedente **Azienda Agricola Zotto di Pietro e Francesco Paterniti CUA** **02298380870 partita IVA 02298380870** di seguito indicata anche come "beneficiario", con sede legale in **viale XX Settembre 19, Catania**, è ammessa ad usufruire di un contributo in conto capitale di euro **249.780,24**, in conformità al Reg. (UE) n. 702/2014, prorogato al 31/12/2022 dal Reg. (UE) 2020/2008, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 - Aiuto di Stato SA. 46624 (2016/XA), corrispondente al **100%** della spesa ritenuta ammissibile, così suddiviso per tipologia d'intervento:

Tipologia di spesa	Spesa ammessa	% contributo	Importo contributo
Lavori/Acquisti	231.064,05	100	231.064,05
Spese generali	18.716,19	100	18.716,19
Totale	249.780,24		249.780,24

Il contributo di cui sopra è comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 % pari ad euro **151.117,04** nonché della quota statale nella misura del 27,65 % pari ad euro **69.064,24** e della quota regionale nella misura del 11,85 % pari ad euro **29.598,96**.

Quest'ultima graverà sul capitolo di spesa 543910 del bilancio regionale.

Al presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 159/2011 e s.m.i., relative alla concessione del contributo **sotto condizione risolutiva**.

Art.3 (Termine esecuzione attività e proroghe)

Il termine ultimo di esecuzione delle attività è fissato in 24 mesi dalla data di notifica del presente decreto.

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Amministrazione potrà procedere alla

revoca del contributo.

Non potranno essere concesse proroghe se non quelle consentite dai casi di forza maggiore e circostanze eccezionali previsti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n.1306/2013 secondo i tempi e le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali".

Art. 4 (Domande di pagamento)

Le domande di pagamento per la richiesta dell'anticipazione, dell'acconto per stati d'avanzamento in corso d'opera e del saldo finale dovranno essere presentate e rilasciate informaticamente attraverso il portale SIAN (www.sian.it), tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale, oppure tramite un professionista cui la Ditta abbia dato delega alla presentazione della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento informatiche, così come restituite dal sistema, devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia di cui una in originale, secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali" e dalle "Disposizioni attuative – parte specifica della misura 8 sottomisura 3.

Art. 5 (Anticipazione sostegno)

In base agli artt. 45 e 63 del Reg.(UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del sostegno pubblico per l'investimento. E' data facoltà alla ditta di richiedere un'anticipazione sul contributo e l'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso, salvo eventuali modifiche del sostegno pubblico relativo all'investimento.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione iscritte all'albo delle imprese detenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

A tal fine la Ditta dovrà presentare apposita domanda di pagamento secondo le procedure previste da AGEA.

La domanda di pagamento in forma cartacea dovrà essere presentata all'UST competente per il territorio (UST di Messina) corredata della polizza fideiussoria in originale quietanzata.

In applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Reg. n. 1305/2013 l'Organismo Pagatore (AGEA), sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti al sostegno pubblico concesso per l'investimento, superi l'importo dell'anticipo erogato.

Ove si debba recuperare in parte o integralmente l'anticipo, si procederà a recuperare anche i relativi interessi.

Art. 6 **(Stato di avanzamento lavori)**

L'erogazione del contributo potrà essere effettuata in acconto, per stati d'avanzamento in corso d'opera e successivo saldo finale, oppure direttamente a saldo finale a conclusione delle spese previste dal progetto approvato.

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di più acconti, il cui importo, sommato all'eventuale anticipazione erogata, non può complessivamente superare il 90% del contributo concesso.

La domanda di pagamento in forma cartacea DOVRA' ESSERE PRESENTATA ALL'UST COMPETENTE PER TERRITORIO e dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali", nonché dalla:

- relazione descrittiva degli interventi realizzati;
- copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute e relativi movimenti sul conto;
- computo metrico di quanto realizzato e del quale si chiede la liquidazione.

L'erogazione degli acconti per stati di avanzamento avverrà in funzione della completezza delle azioni rendicontate stabilite dal bando.

Art. 7 **(Saldo)**

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la documentazione prevista dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali", nonché la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori;
- certificato di regolare esecuzione;
- computo metrico consuntivo delle spese sostenute;
- documentazione comprovante la spesa: copia delle fatture o di altri documenti contabili e documentazione comprovante il pagamento delle stesse (mandati, bonifici, assegni etc);
- estratto del conto corrente dedicato all'investimento;
- certificazione di provenienza o identità clonale e passaporto del materiale vivaistico eventualmente impiegato rilasciato da vivai autorizzati secondo la normativa vigente (D.L. 386/03 e D.D.G. n.711 del 19.10.2011);
- DURC (nel caso sia un imprenditore agricolo con dipendenti).

Le fatture e/o documenti giustificativi per esser ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori. I pagamenti devono essere completati entro la data del rilascio della domanda di pagamento sul sistema SIAN.

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata dal beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini indicati all'art. 3 per la realizzazione delle attività.

La domanda di pagamento su supporto cartaceo, corredata della suddetta documentazione tecnica, dovrà essere inoltrata all'UST competente per territorio (UST di Messina) entro 15 giorni dalla data di rilascio informatico.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata dovrà essere garantita la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Art. 8 (Obblighi e prescrizioni generali)

La Ditta è tenuta ad osservare i seguenti obblighi:

- tenuta di un apposito conto corrente bancario dedicato ai movimenti finanziari, effettuati dalla data di notifica del presente decreto, relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il sostegno, sul quale sarà verificabile la tracciabilità delle operazioni riferite alla medesima iniziativa;
- non alienare e non mutare la destinazione del bene o porzione del bene nei 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al beneficiario. Il mancato rispetto dei vincoli di cui sopra comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme già erogate, oltre ad eventuali danni;
- dare adeguata pubblicità del sostegno ottenuto dal FEASR, secondo le indicazioni riportate nel punto 2 dell'Allegato III del Reg. 808/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/669 del 28 aprile 2016. I cartelloni, poster, le targhe e i siti WEB devono recare una descrizione del progetto/intervento, devono fare riferimento al sostegno da parte del FEASR e devono riportare l'emblema dell'Unione Europea;
- effettuare il pagamento delle spese inerenti il progetto approvato esclusivamente con le modalità previste dalle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali";
- fornire all'Amministrazione regionale tutti i dati e le informazioni necessarie a consentire l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la predisposizione di relazioni periodiche alla Commissione, ad eccezione di quelli rilevabili dalle domande di sostegno e di pagamento.

Art. 9 (Obblighi e prescrizioni specifiche)

Il beneficiario oltre a quanto previsto al precedente art. 8 è tenuto ad osservare i seguenti obblighi e prescrizioni:

- realizzare l'intervento nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato ed approvato;
- collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio;
- comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni della posizione del beneficiario ed eventuali variazioni di quanto dichiarato in domanda;
- conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno;
- rispettare quanto previsto in materia di informazione e pubblicità;
- rispettare l'impegno alla manutenzione nei cinque anni successivi alla realizzazione dell'intervento.

Art.10 **(Ammissibilità delle spese)**

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle condizioni previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali" e dalle disposizioni attuative della sottomisura 8.3.

Art. 11 **(Varianti)**

Le eventuali variazioni al progetto approvato dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione regionale, previa presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione, pena la revoca del finanziamento, così come previsto dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali".

La variante non può comportare l'aumento dell'importo ammesso a finanziamento, pertanto eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono a carico della ditta.

La variante non può comportare una riduzione superiore al 70% dell'importo concesso (Disposizione prot. 20481 del 18/05/2020 dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020).

Art. 12 **(Controlli)**

Le domande di pagamento sono sottoposte ai controlli di cui agli artt. 48 - 49 e 52 del Reg. 809/2014, come modificato dal Regolamento 2017/1242 del 10 luglio 2017; in particolare verranno effettuati controlli amministrativi, in loco ed ex post.

I controlli amministrativi riguarderanno:

- la veridicità della spesa oggetto di domanda;
- la conformità degli investimenti realizzati con quelli previsti dall'iniziativa approvata;
- la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

Per le domande di pagamento di anticipo verrà verificata la validità e la veridicità della polizza fideiussoria.

Per le domande di pagamento di stato d'avanzamento verrà effettuata la verifica della documentazione fiscale presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento delle attività; l'Amministrazione regionale si riserva di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi, per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Per le domande di pagamento di saldo finale i controlli riguarderanno:

- la verifica della documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo;
- l'effettuazione di una visita in situ per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività o dei lavori per i quali si richiede il saldo;
- l'acquisizione della documentazione tecnica necessaria.

I controlli in loco verranno effettuati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. 809/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1242 del 10 luglio 2017, su un campione di domande selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA).

I controlli ex post, che verranno eseguiti dopo il pagamento finale su un campione selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA), sono volti a verificare il rispetto degli

impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale e/o nelle disposizioni attuative.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare inoltre controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dal beneficiario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 13 (Riduzioni, esclusioni)

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i., in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM 20 marzo 2020 "Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (GU Serie Generale n.113 del 04-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 18) e nelle griglie delle sanzioni specifiche della misura 8.3, approvate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 3079/19 consultabile sul sito www.psr Sicilia.it.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 18 gennaio 2018, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Il beneficiario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento e delle procedure adottate.

Art. 14 (Trasferimento impegni e cambio beneficiario)

Nel caso in cui il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, nel periodo del rispetto degli impegni, quest'ultimo può subentrare nell'impegno purché sia in possesso almeno dei requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca e recupero delle somme erogate.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione regionale le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

Art. 15 (Responsabilità verso terzi)

Il beneficiario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio dell'iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e privati, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi responsabilità, azione o molestia.

Art. 16
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente decreto.

Art. 17
(Pubblicazione)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68 della L.R. 12/08/2014 n 21 così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n 9.

Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione verranno trasmessi al responsabile della pubblicazione.

I dati personali in possesso del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale e necessari per l'emissione di questo decreto verranno trattati ai sensi del Regolamento privacy U.E. 2016/679 così come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento

Data 24 MAR, 2022

Il Dirigente Generale
Mario Candore



